



Ai gentili clienti.

### **Oggetto: “decreto ristori bis” provvedimenti lavoro**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020) sono state introdotte diverse misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito alcune tra le principali novità in materia di lavoro.

#### **Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza**

L'articolo 13 del D.L. n. 149/2020, prevede che limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, **è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza.**

**Per i suddetti periodi di congedo** (coperti da contribuzione figurativa) **è riconosciuta**, in luogo della retribuzione, **un'indennità pari al 50% della retribuzione** stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.

#### **Bonus baby-sitting**

A decorrere dal 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, **i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, **o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in

presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori (anche affidatari), **nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile**, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

### **Sospensione dei versamenti contributivi**

Il Decreto Ristori bis, all'articolo 11, prevede, l'estensione della **sospensione dei versamenti contributivi** già prevista dal primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), **anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori individuati nell'Allegato 1** del decreto Ristori bis (D.L. n. 149/2020). Sospensione che non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

Inoltre, considerata la suddivisione del territorio nazionale in tre fasce di rischio (gialla, arancione e rossa), il Ristori bis prevede che venga altresì sospeso il versamento dei contributi sia previdenziali sia assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate con ordinanze del Ministro della Salute.

I contributi sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate** mensili di pari importo, **con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021**. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

### **Trattamenti di integrazione salariale**

L'articolo 12 del D.L. n. 149/2020 ha previsto il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall'art. 12 del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) anche ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, ossia dal 9 novembre 2020.

Ricordiamo che il Decreto Ristori ha previsto ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all'emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

Per accedere ai trattamenti di cassa integrazione il Decreto ha previsto un'aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato. La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Studio Ammoscato & Associati